234
1 aprile 2014



## **IBL Focus**

# Bitcoin e le altre criptomonete

**Inquadramento giuridico e fiscale**Di Paolo Luigi Burlone e Riccardo de Caria

#### 1. Introduzione

Le analisi sulle potenzialità di Bitcoin sono già numerose (in questa sede, parleremo di Bitcoin come criptovaluta per antonomasia, esponendo considerazioni che si applicano a qualunque altra criptovaluta avente analoga impostazione). In particolare, molti hanno sottolineato la straordinaria opportunità che Bitcoin ha di mettere in crisi il monopolio statale sul denaro, ponendo a disposizione dei consumatori una forma di moneta sottratta al controllo (e quindi alle possibilità di inflazione) da parte delle banche centrali, una moneta nata dal mercato e decentralizzata (almeno negli intendimenti dei fondatori¹), che potrebbe risultare un concorrente letale per le valute a corso forzoso.

Non mancano peraltro i critici, scettici sulla possibilità di Bitcoin di reggere nel lungo termine, dal momento che, non appena svanisse la fiducia degli utilizzatori in questa nuova forma di denaro, il suo valore sarebbe completamente azzerato, mentre ad esempio oro e argento mantengono una propria utilità pratica che prescinde dal loro utilizzo come mezzo di pagamento o riserva di valore.

Ciò che ancora manca, però, nel panorama degli scritti sull'argomento, è un inquadramento giuridico e fiscale di Bitcoin e, più in generale, delle criptomonete ed è questa lacuna che ci proponiamo di contribuire a colmare con questo piccolo studio.

In effetti, nell'ipotesi in cui abbiano ragione i sostenitori di Bitcoin e questa o altre criptomonete dovessero prendere effettivamente piede, le autorità statali porranno immediatamente la questione di come regolamentarle. In altri Paesi, ciò è già iniziato ad avvenire,² con soluzioni abbastanza variegate:³ in questa sede, ci concentriamo sull'ordinamento italiano e su quale collocazione possa trovare al suo interno, dal punto di vista del diritto privato e fiscale, questo elemento del tutto nuovo, con riferimento allo stato dell'arte normativo. L'analisi sarà preceduta da una breve spiegazione tecnica, accessibile anche a chi si accosti al fenomeno per la prima volta, di come funziona dal punto di vista informatico Bitcoin; nel paragrafo finale, trarremo invece le conseguenze

1 Cfr. M. Polci, Bitcoin ha quasi perso la centralizzazione, su Rischio Calcolato, 9 gennaio 2014.

**Paolo Luigi Burlone** è dottore commercialista e revisore dei conti a Novara.

Riccardo de Caria è avvocato e assegnista di ricerca all'Università di Torino.

<sup>2</sup> V. il quadro in costante aggiornamento tracciato sul sito <a href="http://bitlegal.net/">http://bitlegal.net/</a>.

Per un'analisi delle intenzioni del governo di Singapore, nonché un accenno delle soluzioni adottate in altri ordinamenti significativi, v. l'articolo Governo di Singapore: ecco come vogliamo tassare il Bitcoin sul sito EnjoyBit.

dell'analisi svolta, aggiungendo alcune considerazioni su come il legislatore italiano potrebbe regolamentare il nuovo fenomeno delle criptovalute.

#### 2. Il funzionamento tecnico di Bitcoin

Le unità di Bitcoin (e delle altre criptovalute) hanno natura puramente immateriale, riflettendosi in mere scritture contabili che entrano a far parte del Blockchain, un registro distribuito di tutte le transazioni. I singoli Bitcoin vengono immessi in circolo tramite il cosiddetto "mining", cioè estrazione. I fondatori hanno infatti creato una rete a cui qualunque terminale informatico può accedere da qualunque parte del mondo; questa rete ha un linguaggio informatico comune a tutti gli utilizzatori e la sua architettura è consultabile da chiunque, essendo in formato cosiddetto *open-source*.

La rete è progettata in modo tale che i nuovi Bitcoin si generino, appunto (o si estraggano, per usare il termine tecnico), tramite la messa a disposizione delle capacità di calcolo del proprio computer per verificare l'univocità e la sicurezza delle transazioni. Questo processo di verifica avviene tramite la soluzione di operazioni matematiche complesse, per risolvere le quali occorre una notevole potenza di calcolo (ormai quasi del tutto preclusa all'utente domestico base, per via della considerevole quantità di energia e disponibilità di hardware che queste operazioni richiedono, per cui la tendenza che si è sviluppata è stata la creazione di pool di soggetti che mettono in comune la propria capacità di calcolo).

Tale verifica è essenziale per il funzionamento del sistema, e viene dunque ricompensata con l'assegnazione gratuita di Bitcoin. Da questo punto di vista, la metafora del "mining" (estrazione) è utile ma potenzialmente fuorviante, perché un'unità di Bitcoin non ne è il prodotto, bensì la ricompensa. Da un punto di vista tecnico, il vero prodotto del "mining" sono i cosiddetti "hash" (funzioni crittografiche univoche) che chiudono i blocchi. A ben vedere, dunque, le singole unità di Bitcoin non esistono (un Bitcoin non è un file), ma esistono solo le "scritture contabili" che dicono chi (quale indirizzo) possiede, riceve e trasferisce cosa.

Il sistema è costruito in modo tale che non sia possibile che si duplichi la creazione di un medesimo Bitcoin: salve possibili corruzioni del sistema che apparentemente potrebbero mettere in crisi questa protezione, sfruttando la crittografia si è previsto che il singolo Bitcoin non possa mai essere usato contemporaneamente per più di una transazione, garantendo così un controllo della quantità di criptovaluta in circolazione, in linea con il livello prestabilito.

Il processo è, infatti, programmato per diminuire progressivamente il tasso di crescita della quantità di Bitcoin in circolazione (rendendo sempre più difficile la soluzione delle operazioni matematiche), fino a porre un limite finale, non superabile, alla quantità di Bitcoin che potrà mai essere prodotta.

Una volta estratti, i Bitcoin (e le loro frazioni) possono poi essere scambiati attraverso transazioni che richiedono l'associazione di una chiave pubblica e una privata per la crittografazione (da qui il nome appunto di criptomonete) e il conseguente blocco di contraffazioni e frodi. Esistono infatti diverse piattaforme informatiche dove è possibile convertire le criptovalute in altri beni, a cominciare dalle monete a corso forzoso; ma, progressivamente, le criptovalute stanno prendendo piede al punto da aver iniziato ad essere accettate come mezzo di pagamento da diversi venditori di beni e fornitori di servizi in tutto il mondo.

Addirittura, sono già nati dei bancomat di Bitcoin dove è possibile acquistarli, per poi spenderli presso chi si dia disposto ad accettarli, confidando nel fatto che troverà altri

cui cederli a propria volta in cambio di altri beni e servizi, del tutto analogamente a quanto è accaduto con i metalli preziosi quando hanno iniziato ad essere utilizzati come denaro, o con tutti gli altri oggetti che nel corso della storia gli uomini hanno impiegato con funzione di moneta, dalle spezie alle conchiglie alle sigarette nei campi di concentramento.

#### 3. La natura giuridica di Bitcoin

Abbiamo, dunque, identificato i Bitcoin, da un punto di vista strettamente tecnico, come mere scritture contabili conservate all'interno del *Blockchain*: alla luce di questa loro natura tecnica, e soprattutto dell'impiego che ne viene fatto da parte di chi ne ha la disponibilità, qual è il corretto inquadramento giuridico da dare ai Bitcoin e alle altre criptovalute?

Una prima, più ovvia strada è quella che riconduce Bitcoin alla categoria giuridica di denaro. Bitcoin viene, infatti, impiegato tipicamente per soddisfare le quattro esigenze fondamentali che soddisfa il denaro, ovvero fungere da riserva di valore, mezzo di scambio, unità di conto e strumento per pagamenti futuri.

Tuttavia, in un mondo di monete a corso forzoso, il denaro in senso tecnico è solo quell'insieme di banconote e monete cartacee che viene emesso, o autorizzato – nel caso del denaro bancario – dalle banche centrali, e che da esse riceve valore legale. In altri termini, in tutti gli ordinamenti statali moderni – Italia e Unione Europea comprese – esistono norme che stabiliscono che il denaro con cui si possono pagare i debiti ai propri creditori (senza che i creditori possano legittimamente rifiutarlo) e con cui si devono pagare le tasse è quello indicato dalle autorità monetarie.

In Italia come nel resto d'Europa e del mondo, non è di per sé vietato produrre e far circolare forme alternative di "denaro", ma i creditori possono legittimamente rifiutare tale denaro, ed esso non sarà di per sé valido per estinguere le obbligazioni tributarie,<sup>4</sup> per cui dal punto di vista delle autorità statali quello non sarà denaro in senso tecnico, ma qualcos'altro, e possiamo dunque escludere questa prima possibile ricostruzione.

Una seconda ipotesi da considerare è quella di ricondurre i Bitcoin alla categoria di "prodotti finanziari": essi possono infatti essere estratti o acquistati anche con finalità di investimento dei propri risparmi, per guadagnare dall'atteso aumento di valore degli stessi.

Anche i "prodotti finanziari" in senso tecnico sono soltanto quelli che ricadono in una definizione ufficiale, fornita in questo caso dal Testo Unico della Finanza, secondo il quale sono tali «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria». A loro volta, gli "strumenti finanziari" sono quelli specificati in un apposito elenco, su cui è possibile soprassedere, in virtù della statuizione espressa che «i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari».

Ebbene, se è vero, come detto poco sopra, che i Bitcoin hanno anche finalità di investimento, è pur vero che in essi predomina la funzione di mezzo di pagamento, per cui la disposizione ora ricordata sembra costituire un ostacolo insormontabile alla riconduzione degli stessi alla categoria di "strumenti finanziari". Del resto, gli "strumenti finanziari".

<sup>4</sup> Occorre comunque dar conto del fatto che sono nati i primi servizi che consentono il pagamento di tasse in Bitcoin, accettando versamenti in questa valuta e trasferendoli dietro commissione al governo in valuta a corso legale; v. ad es. i seguenti articoli: *E-Gov Link Enables Local Governments to Accept Bitcoin* (E-Gov Link, 28 marzo 2013); Michael Carney, *Pay your taxes in Bitcoin: SnapCard launches bill-pay, makes the IRS its first payee* (Pando, 15 gennaio 2014); Danny Bradbury, *Bylls Lets Canadians Pay Bills in Bitcoin* (CoinDesk, 21 gennaio 2014).

ti finanziari" in senso proprio vengono sottoposti dallo stesso TUF ad una disciplina piuttosto stringente, che tutti coloro che estraggono o scambiano Bitcoin violerebbero quotidianamente se i Bitcoin andassero considerati come "strumenti finanziari". Ma come il buon senso vuole, nessuna azione è stata intrapresa dalle autorità italiane per sanzionare tali supposte violazioni, il che consente, se non altro, di escludere anche questa categorizzazione, quanto meno allo stato attuale e per ciò che attiene all'ordinamento italiano.

A questo punto, non resta che un'ultima via, che è quella che discende a sua volta dal corretto inquadramento storico-giuridico del denaro tradizionale. Il denaro, infatti, nasce come merce: una merce con delle caratteristiche particolari che lo rendono, per l'appunto, adatto ad essere impiegato per le quattro funzioni fondamentali sopra richiamate; ma pur sempre, originariamente, una merce.

È solo con l'avvento delle monete cosiddette fiat, ovvero le monete statali a corso forzoso, prive di qualunque valore di mercato se non fosse per l'*imprimatur* delle autorità monetarie, che il denaro cessa di essere percepito come una merce, ma esso nasce storicamente come tale, e come tale era originariamente inquadrato.

Bitcoin recupera in parte questa funzione originaria del denaro. È chiaro che esso presenta delle differenze rispetto al denaro merce tradizionale (tipicamente oro e argento), come messo in luce da <u>uno studio di George Selgin</u> sull'argomento,<sup>5</sup> che ha parlato al proposito di "quasi-commodity money". Tuttavia, pur essendo rappresentato soltanto da codice informatico, e non potendosi toccare, esso è certamente più vicino al denaromerce in senso proprio di quanto non lo sia al denaro cosiddetto fiduciario o *fiat* delle banche centrali: infatti, a differenza di questo, e proprio come oro e argento, ha valore non perché il suo uso sia imposto da una banca centrale, ma perché e fintantoché le persone e le aziende sul mercato decidono liberamente di attribuirgli valore.

Pertanto, la convinzione qui espressa è che l'inquadramento più corretto di Bitcoin sia anche il più semplice: esso è prima di tutto un bene, nel senso fatto proprio e definito dal codice civile: «sono beni le cose che possono fare oggetto di diritti» (art. 810 c.c.). Naturalmente si tratterà di un bene mobile, e soprattutto, per via della sua ricordata natura priva di qualunque supporto fisico, di un bene immateriale.

Si tratta di una nozione piuttosto ampia e variegata, che ricomprende al suo interno beni molto diversi tra loro, dalla proprietà intellettuale ai segni distintivi dell'impresa, dai diritti della personalità all'avviamento commerciale. Ebbene, si ritiene che, in assenza di creazione di una nuova, apposita figura giuridica ad opera del legislatore, nel diritto italiano attuale Bitcoin possa correttamente essere inquadrato come una nuova categoria di bene immateriale, a sé stante, ma con dei punti di contatto con la proprietà intellettuale.

In effetti, se è vero che un'unità di criptomoneta non può essere interamente assimilata a un prodotto dell'ingegno in senso tradizionale, non avendo essa il carattere della creatività proprio di un'opera artistica o di un'invenzione industriale, è altresì vero che anche l'acquisto della proprietà a titolo originario di uno o più Bitcoin avviene tramite l'impiego di risorse da un lato economiche, dall'altro lato "intellettuali", certamente non in senso stretto (dal momento che le operazioni vengono compiute da macchine), ma pur sempre estrinsecantisi nella soluzione di un problema e nella creazione di un bene nuovo, prima non esistente, univoco, e avente la caratteristica di essere privo di una materialità intrinseca.

Non dissimilmente dalle creazioni dell'ingegno classiche, dove l'impiego di ausili artificiali non inficia il potere del loro titolare di escludere altri dal loro utilizzo, anche per i Bitcoin il fatto che le operazioni per la loro estrazione vengano compiute da macchine non modifica il fatto che esse vengano compiute su impulso di un essere umano, utilizzando potenza di calcolo acquistata da altri esseri umani che l'hanno prodotta, e pertanto il loro proprietario possa difendersi dalle aggressioni di terzi con strumenti concettualmente analoghi a quelli dei beni immateriali tradizionali.

Sempre al pari della proprietà intellettuale, poi, la natura di bene immateriale di Bitcoin non viene meno per il fatto di essere incorporata in un bene fisico: un conto è il quadro con la sua corporeità, un altro è il diritto del suo autore di vedersi riconosciuto autore dello stesso, o eventualmente sfruttarne economicamente le riproduzioni da parte di terzi. Analogamente, un conto sono i supporti su cui sono salvate e conservate le unità di criptovaluta, un conto è il diritto di disporne. In entrambi i casi, è giusto tenere distinti i due aspetti, ed è possibile identificare un bene immateriale pur quando questo venga conservato o si estrinsechi tramite un supporto fisico.

Peraltro, a differenza della proprietà intellettuale in senso classico, un'unità di Bitcoin è tipicamente un bene rivale, per utilizzare le categorie economiche: mentre l'ascolto della registrazione di una canzone da parte di un soggetto non impedisce e non pregiudica l'ascolto della medesima registrazione da parte di infiniti altri soggetti, un Bitcoin non può essere utilizzato contemporaneamente da più di un proprietario, e pertanto è immune alle critiche che, da versanti anche molto diversi l'uno dall'altro, sono state mosse all'impianto stesso di molti diritti di proprietà intellettuale.

Questa ricostruzione appare, altresì, coerente con l'impostazione che mette correttamente in evidenza la natura originaria di merce del denaro: i Bitcoin hanno certamente delle evidenti differenze rispetto a tutti gli altri beni che storicamente sono stati impiegati come denaro, a cominciare dai metalli preziosi, che – come si ricordava nel paragrafo introduttivo – mantengono una propria utilità anche a prescindere dall'utilizzo come denaro; tuttavia, il fatto di metterne in luce la natura originaria di bene (per quanto immateriale), utilizzato poi come moneta, consente di recuperare la reale natura del denaro, sopravvissuta fino alla sua sottoposizione al monopolio statale, che dà valore alla moneta solo per via di un atto d'imperio (fiat).

Ma, soprattutto, dalla configurazione cui si è giunti discendono conseguenze molto rilevanti sul piano del trattamento fiscale cui deve ritenersi sottoposta l'attività di produzione, da un lato, e utilizzo e scambio dall'altro, di Bitcoin o altre criptomonete.

# 4. Il trattamento da parte dell'ordinamento tributario italiano delle operazioni di produzione, scambio e utilizzo di Bitcoin

Se fornire una classificazione giuridica delle criptovalute solleva questioni di una certa complessità, forse ancor più complesso può risultare analizzare il fenomeno in oggetto da un punto di vista prettamente fiscale.

Nella trattazione relativa alla natura giuridica, si è proceduto per esclusione analizzando tre diverse categorie in cui poter inquadrare lo strumento Bitcoin.

L'argomentazione fin qui espressa ha preso avvio da un'analisi inerente in prima battuta la natura monetaria, certamente suggerita dalla finalità esplicita dello strumento di sostituire, o quantomeno affiancare, le valute fiat; ha avuto naturale evoluzione concettuale nel tentativo di assimilazione agli strumenti finanziari, un'opzione che si è indotti ad accostare a Bitcoin per la dinamicità degli scambi tipica del mercato dei titoli

rappresentativi di valore (partecipativo o valutario) che caratterizza anche le criptomonete; ed è approdata, in ultimo e con maggior decisione, ad una più calzante definizione di bene immateriale.

Non potendo prevedere in quale direzione si muoverà il legislatore, che presumibilmente deciderà di dettare una disciplina apposita della materia nel momento in cui l'entità dei volumi delle transazioni in criptovalute diverrà realmente significativa, un'analisi utile a chi opera con i Bitcoin deve prendere in considerazione i riflessi fiscali di tutte le possibili ricostruzioni giuridiche prospettate: nella parte che precede, si è espressa una preferenza per una di queste ricostruzioni, ma l'analisi che segue considera quali sarebbero le conseguenze fiscali anche nel caso in cui la ricostruzione ritenuta più congruente con l'ordinamento legislativo italiano fosse una delle altre due.

#### 4.1. Se il Bitcoin fosse moneta...

La prima interpretazione, probabilmente la più cara ai fautori di Bitcoin – ovvero quella che assimila le criptovalute al denaro, ravvisando in esse una natura monetaria – solleva questioni assai complesse da un punto di vista fiscale.

Analizzando, in primo luogo, la posizione di chi crea Bitcoin, nemmeno procedendo per analogia si potrebbe sostenere l'applicabilità di una qualche normativa fiscale esistente all'attività di produzione di criptovalute; infatti, se per la moneta fiat il soggetto che conia è la Banca Centrale la quale, per nome e per conto dello Stato di cui è organo, immette nel sistema moneta a corso legale generata senza aver originato profitto, o meglio, materia imponibile, in capo all'emittente, diversa è la fattispecie al nostro studio. Appare evidente, infatti, che il *miner* non può essere assimilato all'emittente di moneta, così come riconosciuto dal nostro ordinamento, in quanto la sua attività è orientata alla produzione di un profitto tramite la commercializzazione di quanto realizzato prestando la propria opera.

Più facilmente collocabile appare, invece, la posizione dell'utilizzatore; colui che acquista Bitcoin dai *miner* o da altri privati realizzerebbe, infatti, un'operazione analoga a quanto potrebbe fare sul mercato dei cambi valutari acquistando, ad esempio, dollari o sterline in cambio di euro. Al di là degli aspetti ideali e ideologici di una moneta svincolata dal giogo del sistema delle banche centrali, va riconosciuto che, almeno al momento attuale, la gran parte di coloro che operano in criptovalute lo fa anche con intento speculativo: l'obiettivo è di comprare ad un costo pari ad X (includente gli oneri accessori) e rivendere successivamente ad un prezzo pari a X+Y, dove Y rappresenta il profitto (tecnicamente, plusvalenza). Se per l'impresa la differenza su cambi, positiva o negativa, assume rilevanza fiscale nella determinazione del reddito unicamente nel momento in cui si realizza, per le persone fisiche il quadro normativo si fa più articolato.

Nel caso prospettato, la normativa in materia di imposte dirette sul reddito delle persone fisiche – in particolare la lettera *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR – prevede che in tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto "valute estere", finalizzati a conseguire plusvalenze in dipendenza di un intento speculativo su cambi, i predetti risultati assumano rilevanza reddituale. Se tali redditi sono percepiti da parte di persone fisiche, essi devono essere quantificati come la somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze realizzate in relazione a ciascuno dei rapporti detenuti e devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%. Occorre precisare che l'intento del legislatore è quello di assoggettare a tassazione le sole operazioni finalizzate alla produzione di un profitto da plusvalenza, prevedendo

due sole ipotesi di presunzione assoluta di legge, ossia le operazioni a termine e l'immissione della valuta in conti correnti o depositi.

Mentre le operazioni che prevedano una cessione a termine sono connotate da un fine meramente speculativo, discorso diverso vale per i deposito o i conti in valuta che potrebbero essere costituiti con intenti diversi. In quest'ultimo caso, quindi, al fine della tassazione della plusvalenza realizzata al momento della cessione (occorre evidenziare come anche il prelievo dal deposito o dal conto corrente venga equiparato alla cessione), particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio dei saldi, in quanto l'obbligo dell'assoggettamento ad imposta sostitutiva si applica nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi l'equivalente di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter).

La base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ("last in, first out") — ma, qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministro delle finanze nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita. L'Agenzia delle Entrate nella circolare 165/E del giugno 1998 ha evidenziato come le minusvalenze eventualmente realizzate siano indeducibili nel caso in cui le condizioni di cui sopra non siano rispettate.

Il quadro RT della sempre più articolata dichiarazione dei redditi modello UNICO PF è quello destinato a evidenziare dette differenze reddituali. Pertanto, nelle condizioni ora ricordate, i guadagni derivanti dalla compravendita di Bitcoin potrebbero dover essere inclusi in tale quadro per l'applicazione delle imposte sul reddito, mentre, spostando l'attenzione nel campo IVA, si ricadrebbe nell'esplicita previsione dell'esclusione del denaro dall'ambito di applicazione dell'imposta.

Tuttavia, tutto ciò vale soltanto se si assimila il Bitcoin ad una "valuta estera", cosa che allo stato attuale della normativa non pare sostenibile, per le ragioni esposte nel paragrafo 3: se si sostiene che Bitcoin non è per ora riconducibile a tale nozione, allora l'obbligo in questione non è da ritenersi operante.

#### 4.2. Se il Bitcoin fosse strumento finanziario ...

Procedendo secondo un ragionamento per esclusione, la seconda ipotesi analizzata è quella dell'assimilazione del Bitcoin e delle altre criptovalute a degli strumenti finanziari. Fermo restando che il mondo degli intermediari finanziari è senza dubbio esente IVA per effetto dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, prendiamo anche qui in esame separatamente la posizione dei *miner* e degli utilizzatori.

Nell'ambito di questa ipotesi, l'inquadramento dei *miner* dipende in primo luogo dalla valutazione se essi operino in un mercato regolamentato o meno. Nel caso in cui dovesse prevalere, in via interpretativa o per espresso intervento del legislatore, l'opinione che riconduce l'attività dei *miner* alla finanza regolamentata, l'attività di chi conia sarebbe a quel punto disciplinata dalle regole previste dal TUF e delle normative specifiche di settore, tanto stringenti da rendere legittima la possibilità di produrre Bitcoin solo per organizzazioni di dimensioni rilevanti.

Per il momento, però, la piazza che costituisce il mercato di scambio dei Bitcoin è quanto di più libero si possa immaginare; pertanto, ammesso che il Bitcoin possa effettivamente essere ritenuto uno "strumento finanziario", sembra preferibile l'impostazione per cui i *miner* che li emettono operano in un mercato non regolamentato.

Il problema che si pone dal punto di vista fiscale riguarda la collocazione sul mercato (non regolamentato) di tali strumenti: in effetti, i Bitcoin venduti dal *miner* sono potenzialmente riconducibili alla categoria del "prodotto finito", il che tuttavia induce piuttosto alla qualificazione dell'attività di cessione a titolo oneroso di Bitcoin come attività puramente commerciale (v. al paragrafo successivo), più che un'operazione finanziaria in senso stretto. L'unica via per inserire la cessione dei Bitcoin da parte dell'impresa del *miner* all'interno di un quadro interpretativo che considera i Bitcoin come strumenti finanziari risulta quella di realizzare tale cessione tramite un'operazione di partecipazione al capitale di tale impresa da parte dell'acquirente, capitale che è rappresentato (anche) dalla ricchezza che essa possiede sotto forma di Bitcoin.

Perché ciò fosse possibile, sarebbe necessario poter iscrivere all'interno del patrimonio netto dell'impresa una corrispondenza attiva in valore di Bitcoin, ma quand'anche tale eventualità fosse ammessa, la possibilità data all'impresa sarebbe comunque soltanto quella di collocare quote del proprio patrimonio rappresentative del valore dell'attivo, ma non il singolo prodotto Bitcoin: un ostacolo davvero notevole, che renderebbe oltremodo macchinoso il trasferimento.

Passando alla posizione dell'utilizzatore, l'eventuale classificazione delle criptovalute come titolo rappresentativo di uno strumento finanziario conduce a conseguenze del tutto analoghe a quelle cui porta la classificazione come moneta, sia per l'impresa che porterà a formazione del reddito le differenze realizzate al momento della cessione, sia per le persone fisiche che si orienteranno verso la disciplina propria dei redditi diversi.

In effetti, le regole previste dal TUIR in merito alla tassazione degli strumenti finanziari, partecipativi (quote e azioni) o derivati, prendono in considerazione due aspetti diversi: da un lato, assoggettano ad imposizione i redditi di capitale, ovvero i frutti prodotti sotto forma di interessi attivi o dividendi; dall'altro, al momento della cessione, sottopongono a imposizione come reddito diverso il profitto risultante dalla differenza Y tra prezzo di vendita (X+Y) e costo (X).

Partendo dal presupposto che il Bitcoin, analogamente alla moneta, non è naturalmente in grado di produrre redditi di capitale, la nostra attenzione si deve allora indirizzare sulla tassazione delle plusvalenze come redditi diversi, di cui all'articolo 67 del TUIR.

Nello specifico, ci si deve orientare o verso l'applicazione delle previsioni della lettera *c-ter*) del comma 1, nel caso si considerasse maggiormente aderente la definizione di *titolo non rappresentativo di merci*, oppure verso l'applicazione delle previsioni della lettera *c-quinquies*) del comma 1, nel caso in cui la dizione «strumento finanziario da cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto» fosse ritenuta meglio rappresentativa della realtà. Tra le due soluzioni prospettate non esistono comunque differenze impositive, rientrando entrambe nell'ambito di applicazione della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva sul *capital gain*. Risulta di primaria importanza considerare che le eventuali minusvalenze prodotte da operazioni in Bitcoin, realizzate operando investimenti di natura finanziaria per effetto della lettera *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 67, non risultano deducibili.

Diversamente accadrebbe, invece, se si operasse in un mercato basato sulla logica dei differenziali, che preveda il regolamento delle transazioni mediante l'utilizzo di un margine, in modo del tutto analogo alle operazioni di compravendita di valute estere a pronti sul Foreign Exchange Market (cd. mercato FOREX), e se si facessero dunque rientrare le operazioni speculative in Bitcoin nella categoria dei "contratti finanziari differenziali" (i quali sono considerati strumenti finanziari derivati), soggetti alla disciplina fiscale della lettera *c-quater*) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR. Quest'ultima disposizione, infatti, consente di tener conto, nella determinazione del reddito

prodotto, delle eventuali differenze negative fino alla concorrenza di quelle positive. Ma poiché sembra doversi escludere per ora la possibilità di operare in mercati con le caratteristiche di cui alla lettera *c-quater*), tale eventualità è esclusa, e sarà esclusa la possibilità di dedurre eventuali minusvalenze.

In ogni caso, per i motivi esposti al paragrafo 3, anche questa seconda ipotesi, di riconduzione dei Bitcoin alla categoria di "strumento finanziario", sembra doversi escludere, per cui occorre prenderne in considerazione una terza.

#### 4.3. Se il Bitcoin fosse un bene immateriale ...

In ultimo, spostiamo dunque la nostra analisi fiscale al caso dell'assimilazione delle criptovalute a beni immateriali, realizzati tramite l'opera prestata da un soggetto e ceduti ad un altro e da questo a terzi, tramite normali scambi commerciali B2B, B2C o C2C. Occorre precisare che, sia per la normativa fiscale sia per le regole contabili, nella definizione di beni immateriali vengono ricompresi i beni che, seppur privi di fisicità, risultano essere suscettibili di una valorizzazione economica; il valore attribuito a un bene immateriale può essere quantificato come il costo di sostituzione del bene, ovvero dell'insieme delle prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Analizzando in primo luogo la posizione del *miner*, l'insieme di prestazioni da lui svolte è assimilabile o ad opere e servizi o eventualmente ad attività di produzione di beni: la riconduzione dell'attività di estrazione delle criptovalute alla categoria del lavoro autonomo (opere e servizi) o a quella dell'attività commerciale (attività di produzione di beni) non ha comunque particolare importanza sul piano fiscale, poiché il legislatore prevede in ogni caso l'assoggettamento a tassazione dei frutti prodotti.

Maggiore rilevanza ha invece l'analisi sulla sussistenza o meno dei requisiti dell'abitualità e della professionalità con cui tali operazioni vengono poste in essere, poiché a seconda che tali requisiti siano ritenuti presenti o meno, ne discenderà l'applicazione delle regole fiscali proprie rispettivamente della categoria reddituale dell'impresa (o del lavoro autonomo), oppure di quella dei redditi diversi. A questo proposito, rileviamo che la giurisprudenza si è espressa più volte in merito a tale distinzione, su cui nel caso concreto è possibile avere una risposta definitiva solo in fase di accertamento, arrivando ad affermare che anche un singolo affare possa essere attività commerciale quando la sua realizzazione comporti il compimento di una serie di atti economici coordinati: Occorre pertanto tenere conto di tali presunzioni nell'esaminare ogni caso specifico.

In via generale, la posizione dei *miner* è quella tipica di ciascun residente nel territorio dello Stato che decida di prestare la propria opera al fine di ottenere in cambio un corrispettivo specifico. Quando il *miner* investe in strutture, hardware e si dedica con continuità al cripto-conio, occorre ritenere che la sua opera rivesta caratteri di professionalità, abitualità ed organizzazione tali da configurare un'attività esercitata da un imprenditore e, ancor più precisamente, da un imprenditore commerciale soggetto all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (ex art. 2195 c.c.), con tutti gli adempimenti sia civilistici sia tributari che ne derivano.

L'impresa dovrà, quindi, avere una posizione conosciuta presso l'anagrafe tributaria identificata da codice fiscale e partita IVA, dovrà provvedere alla tenuta della contabilità e all'assolvimento degli obblighi dichiarativi derivanti dalla natura giuridica prescelta.

<sup>6</sup> V. ad es. Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sentenza numero 3 del 23 gennaio 2012.

Passando nell'ambito proprio dell'Imposta sul Valore Aggiunto, sembra doversi ritenere che, stante il rispetto dei requisiti soggettivi (soggetto passivo), oggettivi e territoriali l'operazione di cessione del bene finito debba essere assoggettata a normale aliquota IVA prevista dal D.P.R. n. 633/72 (oggi 22%): un regime certamente molto penalizzante, che comporterebbe per l'acquirente (non soggetto passivo, cioè non in grado di operare la detrazione dell'IVA sugli acquisti) una maggiorazione di prezzo di quasi un quarto, senza che tale ulteriore esborso si possa riflettere in alcun modo nel valore intrinseco del bene.

Connotato da ben altre e meno asfissianti conseguenze si può, invece, ritenere il caso di chi, utilizzando il proprio pc personale, in totale autonomia e, soprattutto, in maniera sporadica, dedichi parte del proprio consumo energetico alla risoluzione della complessa equazione posta alla base del processo di estrazione di Bitcoin (nella misura in cui ciò sia ancora realistico, visto il ricordato aumento della complessità delle operazioni da risolvere e il conseguente notevole incremento della quantità di energia elettrica necessaria al *mining*). Le previsioni normative del lavoro autonomo e delle attività commerciali non esercitate abitualmente, a seconda che si propenda rispettivamente per la riconduzione al contratto d'opera o alla produzione di beni, risultano essere le più appropriate per descrivere l'operazione realizzata in questo caso<sup>7</sup>.

La disciplina fiscale prevede che i redditi prodotti e determinati secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 71 del TUIR (ovvero la risultanza della somma algebrica dei corrispettivi percepiti e dei costi specificatamente inerenti sostenuti e dimostrabili documentalmente nel corso del periodo di imposta) debbano essere considerati interamente imponibili per gli effetti della lettera *l*) (lavoro autonomo non abituale) oppure della lettera *i*) (attività commerciale non abituale), del comma 1 dell'art. 67 del TUIR ed assoggettati a tassazione piena (che implica IRPEF ad aliquota progressiva e addizionali, mentre le ipotesi considerate sin qui prevedevano l'applicazione di imposte sostitutive).

I corrispettivi andrebbero documentati da ricevuta emessa nei confronti di chiunque fosse il committente al fine di garantirne la dimostrabilità e, nel caso fossero erogati da un soggetto operatore commerciale e nel solo ambito del lavoro autonomo, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto del 20%.

L'INPS riconosce una sorta di franchigia per evitare l'imposizione contributiva; al di sotto del limite di € 5.000 conseguiti nel corso del periodo di imposta nessun obbligo di iscrizione e versamento ricade in capo al lavoratore autonomo occasionale, mentre al superamento di tale soglia diviene necessaria l'iscrizione alla gestione separata con la conseguenza di dover pagare la relativa quota di contributi pensionistici.

Nel caso di specie, essendo il prestatore carente dei presupposti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 633/72, l'operazione di cessione si considera realizzata fuori campo IVA.

Analisi del tutto analoga a quella fin qui praticata per il caso dei *miner* deve essere ribaltata anche riguardo alla figura degli utilizzatori di Bitcoin.

Innanzitutto, preme evidenziare che la cessione di un bene acquistato per uso prettamente personale è un'attività per definizione priva di utilità economica o, in altri termini, non viene riconosciuta all'operazione di cessione, per quanto realizzata a fronte di un corrispettivo specifico, la capacità di generare reddito imponibile in capo al cedente.

<sup>7</sup> Nella ricordata sentenza 3/2012 (v. nota precedente), la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha individuato i limiti per la non abitualità delle attività commerciali in quelli previsti dall'articolo 61 del Decreto Legislativo numero 276 del 2003 (c.d. "Legge Biagi") per la qualificazione delle attività di lavoro autonomo.

Caso diverso si presenta quando i beni acquistati perdano il carattere di "bene personale" il cui scopo ultimo non sia più il consumo finale ma divenga, invece, la cessione con intento speculativo, indifferentemente che venga posta in essere in via occasionale oppure in via continuativa ed organizzata.

In quest'ultima ipotesi, forse maggiormente rappresentativa di chi realizza operazioni speculative nel mercato delle criptovalute, gli adempimenti civilistici e fiscali posti in capo al soggetto risultano del tutto identici a quanto sopra descritto per i *miner*, avendo cura di osservare speculari considerazioni per distinguere tra la figura del lavoratore professionale da quella del prestatore occasionale.

#### 4.4. Monitoraggio fiscale, patrimoniale sulle attività estere e normativa antiriciclaggio

Discorso a sé stante e comune ad ogni interpretazione sin qui prospetta, seppur con minime sfumature ai nostri fini trascurabili, merita invece la questione della territorialità e del monitoraggio fiscale, ovvero l'interesse del fisco a conoscere le ricchezze detenute oltre confine dai residenti nel territorio dello Stato italiano.

Nell'ipotesi in cui una persona fisica detenesse Bitcoin in deposito presso un portafoglio virtuale, simile ad un conto corrente online, appoggiato su piattaforme ubicate all'estero, e nel corso del periodo di imposta avvenissero trasferimenti di criptovaluta da e verso paesi stranieri, sorgerebbe l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi mod. UNICO.

Il quadro in questione richiede informazioni quali il totale (iniziale e finale nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione) e la natura dei valori detenuti all'estero, sia ai fini del monitoraggio sia ai fini impositivi per l'assoggettamento ad una forma di tassazione patrimoniale presente nel nostro sistema fiscale (solo in teoria basato sull' imposizione reddituale), denominata IVAFE.

È importante sapere che, a partire dall'anno 2013, l'applicazione dell'IVAFE viene calcolata direttamente dal quadro RW senza la necessità di passare, come avveniva negli anni precedenti, dalla riproduzione delle stesse informazioni nel quadro RM, e che è stato eliminato il limite di € 10.000 al di sotto del quale, fino al 31 dicembre 2012, non vi era interesse al monitoraggio. Permane invece in vigore il limite di € 5.000 di controvalore detenuto all'estero per l'applicazione dell'imposta. Risulta utile sapere che il valore sul quale calcolare la tassazione è quello risultante alla fine del periodo di imposta considerato (il 31/12 di ogni anno).

Per quanto riguarda le eventuali operazioni di schermatura immaginabili, preme evidenziare come la normativa fiscale abbia mutuato dalla normativa antiriciclaggio il concetto di titolare effettivo, cioè del soggetto beneficiario a tutti gli effetti dell'operazione speculativa e obbligato *ex lege* agli adempimenti di cui sopra. Per effetto di tale previsione, viene meno ogni interposizione di altri soggetti, fittizia o reale, che possa essere messa in atto dal contribuente per tentare di occultare le proprie posizioni patrimoniali.

Pertanto, nei casi di soggetti che utilizzassero lo strumento delle criptovalute per trasferire denaro dal nostro Paese verso l'estero (o viceversa), oltre che con la normativa antiriciclaggio che impone la tracciabilità di tutte le operazioni superiori ad € 999, ci si troverebbe nella condizione di dover fare i conti con le regole appena analizzate.

Altro aspetto meritorio di ulteriore approfondimento è l'effetto combinato del monitoraggio bancario, nuova arma in dotazione al fisco italiano, e del controllo sulle operazioni oltre confine. Acquistando Bitcoin da un trader ubicato in un Paese estero con pagamento del prezzo tramite un flusso di denaro al di fuori dei confini italiani, si po-

trebbe realizzare un movimento in grado di far accendere i riflettori del controllore fiscale sulla transazione in questione, tale da creare una presunzione di trasferimento di valore. Nell'evenienza in cui il valore acquistato venisse conservato in locale, cioè presso l'utente, tale presunzione potrebbe essere vinta dalla conservazione di una documentazione puntuale delle operazioni realizzate, mentre nel caso in cui si lasciasse la somma in deposito presso l'operatore che rende possibile tali transazioni, ritornerebbe ad essere obbligatoria l'autodenuncia in dichiarazione dei redditi.

Tale ragionamento è valido anche nei casi in cui si possa immaginare di realizzare, tramite le criptovalute, delle operazioni di rimpatrio fisico o giuridico di attività finanziarie estere fino ad oggi occultate agli occhi del Fisco. Quindi, qualora si detenessero delle riserve all'estero mai dichiarate al fisco italiano e con le stesse si decidesse di acquistare BTC, l'obbligo dichiarativo rimarrebbe immutato anche nell'eventualità in cui venissero lasciate in deposito fuori confine; nel caso in cui venissero, invece, conservate in locale, al momento della cessione, la documentazione relativa all'acquisto – indispensabile per l'assoggettamento a tassazione delle differenze tra costo e prezzo di vendita – diverrebbe elemento necessario per i fini impositivi, smascherando così la provenienza dei fondi (quanto al caso contrario, di utilizzo di Bitcoin per trasferire denaro all'estero, come detto sorgerebbe immediatamente un obbligo di compilazione del quadro RW).

In conclusione, le operazioni in Bitcoin non paiono in grado di sottrarsi all'ampia previsione di natura oggettiva della normativa sul monitoraggio, rientrando a pieno titolo, a prescindere da quale sia la natura giuridica che si ritiene più corretta, nelle definizioni che tale normativa dà tanto di attività finanziaria quanto di attività patrimoniale capace di produrre reddito.

#### 5. Conclusioni e possibili scelte future del legislatore italiano

Nell'analisi svolta, si è cercato di mettere in luce quale potrebbe essere, allo stato dell'arte, il regime giuridico e fiscale cui sono sottoposti in Italia coloro che producono e/o utilizzano Bitcoin. Esulava dagli scopi del presente lavoro prendere posizione circa pregi e difetti delle criptovalute, e in particolare di quella più nota: semplicemente, l'obiettivo era offrire uno strumento per accrescere la consapevolezza degli operatori circa le implicazioni giuridiche e fiscali della propria attività.

Per la verità, sinora le autorità italiane sembrano essere state inerti di fronte a questo nuovo fenomeno. Ciò non toglie che, in qualunque momento, esse potrebbero iniziare ad interessarsi ad esso e, in attesa di eventuali interventi regolatori che lo disciplinino per esteso (le <u>prime proposte in tal senso</u><sup>®</sup> iniziano a fare capolino in Parlamento), fare applicazione delle norme già esistenti, riconducendolo a queste. L'analisi effettuata costituisce una piccola guida che gli operatori hanno a disposizione preventivamente per conoscere quali strade è possibile che seguiranno le autorità.

In particolare, abbiamo preso in esame tre diverse ipotesi di qualificazione giuridica del bene "criptovaluta" alla luce delle fattispecie esistenti, esaminando le relative conseguenze sul piano tributario. La ricostruzione che al momento appare più convincente sul piano giuridico, quella di "bene immateriale", appare però piuttosto onerosa per il contribuente: ciò deriva essenzialmente dal probabile assoggettamento ad IVA del *miner* professionale di cui si è detto, e su cui torneremo tra un momento.

<sup>8</sup> V. in particolare la proposta dell'onorevole Sergio Boccadutri (Sel): cfr. l'articolo *L'Italia è pronta per i Bitcoin? La proposta di Sel*, pubblicato sul <u>sito del Corriere della Sera</u> il 22 gennaio 2014.

Qualora, poi, il legislatore ritenesse necessario approvare un'apposita regolamentazione di Bitcoin e delle criptovalute, riteniamo in primo luogo che, nel farlo, debba certamente evitare di introdurre norme penalizzanti tanto per chi estrae, quanto per chi utilizza queste nuove forme di moneta: se è vero che esse sono state e sono impiegate anche per attività criminali, ciò non basta a giustificare un intervento regolamentare che, con questa scusa, finisca col rendere molto più difficoltoso l'uso di Bitcoin anche per attività del tutto lecite.

In secondo luogo, sarebbe auspicabile che il legislatore tenesse conto della finalità con cui le criptovalute vengono rispettivamente estratte e impiegate, e su questa base procedesse a dettare norme su di esse. In particolare, il soggetto utilizzatore di Bitcoin crede fermamente nella capacità dello strumento di costituire un bene di scambio, ma anche una riserva di valore; in buona sostanza, si comporta esattamente come farebbe sul mercato delle valute. Ad esempio, vi è chi specula sui Bitcoin esattamente come lo si può fare sul mercato dei cambi; oppure, se si ritenesse in pericolo la stabilità dell'euro, sarebbe ben possibile veder convertire somme consistenti in Bitcoin, esattamente come si farebbe con valute straniere come dollari o sterline.

Se questo è vero, sarebbe preferibile che il legislatore includesse anche le criptovalute nelle disposizioni del TUIR relative alle valute straniere e, pertanto, le assoggettasse al regime fiscale (oltre che alle altre disposizioni applicabili, ad esempio in materia di antiriciclaggio) previsto per queste ultime. Tale impostazione non sarebbe di per sé inconciliabile con un inquadramento delle criptovalute come beni immateriali: i Bitcoin potrebbero continuare ad essere considerati tali sul piano strettamente giuridico, ma l'assimilazione alle valute consentirebbe di evitare le penalizzanti conseguenze fiscali che, a legislazione attuale, seguono da tale inquadramento.

In effetti, nel caso in cui il legislatore seguisse questa via dell'espressa assimilazione a una valuta (insostenibile, per le ragioni viste, in via meramente interpretativa), le sole plusvalenze realizzate al momento della cessione o del prelievo costituirebbero materia reddituale imponibile ad imposta sostitutiva, e solo laddove il totale dei conti o depositi in valuta superasse la soglia di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui. Al di sotto di tale importo e di tale capacità di investimento, il contribuente sarebbe, invece, escluso dall'assoggettamento a tassazione. Peraltro, occorre segnalare che, in caso di riconoscimento della natura monetaria di Bitcoin, l'insieme della legislazione vigente in ambito di monitoraggio fiscale e di antiriciclaggio diverrebbe altresì immediatamente applicabile anche alla nuova categoria delle criptovalute.

Quanto alla posizione dei *miners*, qualora il legislatore decidesse di percorrere la strada dell'assimilazione alle valute statali, la situazione sarebbe un po' più complessa: i *miner* non potrebbero evidentemente essere assimilati ai soggetti che coniano le monete statali, ovvero le banche centrali, per via del carattere tipicamente pubblico e monopolistico di tali istituzioni, e di conseguenza non è pensabile un assoggettamento a tassazione dei loro utili a titolo di ricavi da signoraggio. Pertanto, il legislatore non potrebbe che ricondurre la figura del *miner* professionale a quella dell'imprenditore commerciale, cioè di colui che tramite la propria opera si propone di produrre un bene (seppur non fisico) da cedere a fronte di un corrispettivo specifico; quando invece l'attività di conio non venisse realizzata in via del tutto sporadica (ormai improbabile alla luce delle ricordate ragioni tecniche), la natura dei redditi tassabili sarebbe con ogni probabilità quella del reddito di impresa, così come già immaginato al § 4.3 per la situazione attuale, in assenza di regolamentazione specifica.

Peraltro, ricordiamo da ultimo che, allo stato attuale, qualora si propenda per la natura del bene immateriale, la cessione di criptovalute ad opera di *miner* professionale

234 1 aprile 2014 Paolo Luigi Burlone e Riccardo de Caria

sembrerebbe integrare tutte le condizioni per l'assoggettamento ad IVA. L'immaginata assimilazione legislativa delle criptovalute alle valute estere permetterebbe però di evitare questa penalizzante tassazione, dal momento che la normativa vigente stabilisce l'esenzione delle cessioni di valuta estera dall'ambito di applicazione IVA.

Ad oggi, non sappiamo se il legislatore deciderà effettivamente di regolamentare questo fenomeno così inedito, e se si orienterà lungo i binari che abbiamo qui immaginato. Quel che è certo è che Bitcoin e le criptovalute rappresentano una sfida estremamente interessante al monopolio monetario, la prima dai tempi dell'abbandono del *gold standard* da parte di Nixon nel 1971; qualora l'entusiasmo dei loro utilizzatori dovesse trovare conferma e il fenomeno dovesse diffondersi su larga scala, fare chiarezza sulla loro natura giuridica diventerà una questione non più eludibile: molto meglio, dunque, affrontarla e cercare di risolverla sin d'ora, con l'auspicio che il legislatore possa dare spazio a un'approfondita riflessione sul tema, alla quale abbiamo cercato di fornire un contributo, prima di precipitarsi a regolare frettolosamente una materia complessa come questa, sull'onda della novità e della ricerca di nuovo gettito: mai come in questo caso, la fretta produrrebbe pessimi risultati.



## **IBL Focus**

#### CHI SIAMO

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

#### COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.